

COMUNE DI CRESCENTINO

Provincia di Vercelli

VERBALE n. 19 del 20 settembre 2021

PARERE SU MODIFICHE FABBISOGNO PERSONALE 2021-2023

Premesso che l'art. 19, comma 8 della Legge 28/12/2001, n. 448 prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Esaminata la proposta di deliberazione di integrazione al piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021 – 2023 ed allegati prospetti, predisposta dall'Ufficio Personale del Comune di Crescentino sulla scorta degli indirizzi dell'Amministrazione;

Verificato, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo, che effettuato il calcolo con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2017, 2018 e 2019 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2019 per la spesa, come da prospetti di calcolo disponibili agli atti del Servizio Finanze e Tributi, risulta un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 23,11% che consente di utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2021/2023, con riferimento all'annualità 2021, una cifra pari ad Euro 186.783,56 :

Considerato che;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 19/10/2020 prevedeva il reclutamento di n. 1 agente di Polizia Locale, cat. C, a tempo indeterminato attraverso pubblico concorso, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del D.Lgs 165/2001 e con preventiva verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti ed utilizzabili per effettuazione di scorrimento delle medesime;

si propone;

di modificare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021/2023, così come integrato dalla deliberazione n. 171 del 19/10/2020, sostituendo:

“reclutamento di n. 1 agente di Polizia Locale, cat. C, a tempo indeterminato attraverso pubblico concorso, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del D.Lgs 165/2001 e con preventiva verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti ed utilizzabili per effettuazione di scorrimento delle medesime”

con

“reclutamento di n. 1 unità di categoria C, con profilo di istruttore amm.vo Ufficio Segreteria, a tempo indeterminato e pieno”,

attraverso la procedura stabilita dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 che recita al comma 1 “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento (...). E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza

nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'Amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione (...)." Al comma 1.1: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente";

Di ribadire integralmente quanto disposto dalle summenzionate Deliberazioni n. 151 del 14/09/2020 e n. 171 del 19/10/2020;

Di dare atto, richiamando la Deliberazione di Giunta Comunale n. 151/2020 ed i relativi allegati, che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano il limite di spesa potenziale massima identificato nel tetto di contenimento della spesa di personale previsto all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 che ammonta ad 1.366.563,91, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 7, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020.

Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2021-2023.

Di dare atto che il presente atto non comporta variazione di spesa rispetto alle Delibere sopra citate;

Di dare atto che il presente atto comporterà in ogni caso una variazione di bilancio consistente nello spostamento di risorse tra Missioni diverse;

Di provvedere ad inviare Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui "Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

Tutto ciò premesso

IL REVISORE ATTESTA

che la proposta di variazione all'programmazione del fabbisogno di personale di cui alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, tiene conto del principio di cui all'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 e s.m.i;

Crescentino, li 20 settembre 2021

IL REVISORE DEI CONTI

